

STATUTO DEL COMUNE DI ROVEREDO

(versione 9.4.2021 dopo CC del 26.04.2021 e 6.5.2021)

INDICE

	Art.	Pag.
I. <u>Disposizioni generali</u>		
Il Comune	1.	3
Autonomia	2.	3
Compiti in generale	3.	3
Compiti in particolare	4.	3
Delega e partecipazione	5.	4
Informazione	6.	4
Parificazione dei sessi	7.	4
Lingua ufficiale	8.	4
II. <u>Diritti politici</u>		
A. <u>In generale</u>		
Diritto di voto e di elezione	9.	4
Competenze elettorali	10.	4/5
B. <u>Iniziativa popolare</u>		
Diritto d'iniziativa	11.	5
Nullità	12.	5
Procedura	13.	5
C. <u>Referendum</u>		
Referendum obbligatorio	14.	5/6
Referendum facoltativo	15.	6
Procedura per il referendum facoltativo	16.	6/7
D. <u>Votazioni su varianti e votazioni consultive</u>		
Votazione su varianti	17.	7
Votazione consultiva	18.	7
E. <u>Diritto di petizione</u>		
Petizione	19.	7
III. <u>Organizzazione del Comune</u>		
A. <u>Organi</u>		
Organi	20.	7/8
B. <u>Disposizioni generali sulle autorità comunali</u>		
Durata di carica	21.	8
Elezioni	22.	8
Motivi di esclusione	23.	8
Motivi di ricusa	24.	8
Collegialità e riservatezza	25.	8/9
C. <u>Consiglio comunale</u>		

Composizione ed elezione	26.	9
Costituzione e regolamento interno	27.	9
Condizioni dei membri del Consiglio comunale	28.	9
Competenze generali	29.	9
Competenze legislative	30.	9
Competenze finanziarie	31.	9/10
Competenze per le nomine	32.	10
Quorum	33.	10/11
D. Municipio		
Composizione ed elezione	34.	11
Condizione dei membri del Municipio	35.	11
Regolamento interno	36.	11
Competenze in generale	37.	11/12
Competenze finanziarie	38.	12
Competenze per assunzioni e nomine	39.	12
Obbligo di presenza e quorum	40.	12
Rappresentanza del Comune	41.	12/13
Rapporti del Municipio al Consiglio comunale	42.	13
Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale	43.	13
Dicasteri	44.	13
Decisioni	45.	13
Sindaco	46.	13
E. Consiglio scolastico		
Composizione ed elezione	47.	13/14
Compiti e competenze	48.	14
Quorum	49.	14
F. Commissione di gestione		
Composizione e nomina	50.	14
Compiti e competenze	51.	14
Quorum	52.	14
IV. Gestione operativa, imposte e altri tributi		
L'amministrazione comunale	52.	14
Principi della gestione finanziaria	53.	14/15
Principi per la contabilità	54.	15
Composizione del patrimonio	55.	15
Proprietà	56.	15
Imposte, tasse e contributi	57.	15
V. Disposizioni finali		
Revisione	58.	15
Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente	59.	15
Ulteriore validità del diritto previgente	60.	15
Disposizioni transitorie	61.	15
Disposizioni transitorie	62.	15/16
Appendice: Panoramica delle competenze finanziarie		17

I. Disposizioni generali

- Art. 1.* 1. Il Comune di Roveredo è un comune politico del Cantone dei Grigioni. *Il Comune*
2. Esso comprende il territorio garantitogli dalla Costituzione cantonale, nonché la sua popolazione.
- Art. 2.* 1. Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto *Autonomia* all'autonomia amministrativa.
2. Nei limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone, gli animali e le cose che si trovano sul suo territorio.
- Art. 3.* 1. Il Comune si occupa dei compiti richiesti dall'interesse della collettività. *Compiti in generale*
Esso promuove le opere sociali e crea condizioni quadro favorevoli per un'economia efficiente nel rispetto del principio della sostenibilità. Il Comune emana le leggi e le ordinanze necessarie.
2. Il Comune adempie i propri compiti in modo autonomo entro i limiti posti dalle disposizioni statutarie e legali e se ne assume la responsabilità.
3. Esso collabora con gli altri Comuni, la Regione Moesa e altri enti di diritto pubblico cantonale, nonché con privati, con l'obiettivo di adempiere i propri compiti pubblici in modo adeguato ed economico.
- Art. 4.* 1. In particolare, con riserva del diritto federale e cantonale, fra i compiti del *Compiti in particolare* Comune rientrano i seguenti settori:
- a) amministrazione generale;
 - b) sicurezza pubblica;
 - c) educazione e cultura;
 - d) tempo libero e sport;
 - e) sanità pubblica;
 - f) opere sociali;
 - g) infrastrutture;
 - h) approvvigionamento e smaltimento;
 - i) ordine ambientale e ordinamento del territorio;
 - j) economia pubblica;
 - k) finanze e imposte.

- Art. 5.* 1. Il Comune può delegare l'adempimento di determinati compiti pubblici a enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico o privato oppure a privati. Se ciò è nell'interesse pubblico, esso può partecipare o collaborare alla realizzazione del loro scopo. *Delega e partecipazione*
2. Devono essere garantite la sorveglianza da parte del Municipio, un'adeguata partecipazione del Consiglio comunale, nonché la tutela giuridica.
- Art. 6.* Le autorità del Comune informano la popolazione sulle loro attività in modo adeguato. I dettagli vengono disciplinati in un'ordinanza. *Informazione*
- Art. 7.* Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti. *Parificazione dei sessi*
- Art. 8.* La lingua ufficiale del Comune è l'italiano. *Lingua ufficiale*

II. Diritti politici

A. In generale

- Art. 9.* 1. Hanno diritto di voto e di elezione tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano e sono domiciliate nel Comune o risiedono all'estero. Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale. *Diritto di voto e di elezione*
2. Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di votare, di eleggere, di firmare iniziative popolari e richieste di referendum, come pure di essere eletti, fatte salve particolari condizioni di eleggibilità. Per il resto si applica il diritto cantonale.
3. La Legge comunale sui diritti politici disciplina il diritto di voto degli svizzeri all'estero per questioni comunali.
- Art. 10.* 1. Gli aventi diritto di voto eleggono in un'unica circoscrizione elettorale: *Competenze elettorali*
- a) il Sindaco e i Municipali;
 - b) i membri del Consiglio comunale;
 - c) i membri del Consiglio scolastico;
 - d) i membri della Commissione di gestione

B. Iniziativa popolare

- Art. 11.* 1. Su richiesta di almeno 150 aventi diritto di voto può essere chiesta tramite iniziativa popolare la votazione su oggetti che rientrano fra quelli soggetti a referendum obbligatorio o facoltativo. *Diritto d'iniziativa*
2. L'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di progetto elaborato o di proposta generica. Nel caso della revisione totale dello statuto comunale solo sotto forma di proposta generica.
- Art. 12.* 1. Un'iniziativa il cui contenuto viola il diritto federale, cantonale o comunale è nulla e non viene sottoposta a votazione popolare. *Nullità*
2. Il Consiglio comunale decide sulla sua validità. Se il contenuto di un'iniziativa è nullo in tutto o in parte, il Municipio comunica per iscritto la decisione del Consiglio comunale al comitato d'iniziativa, indicandone i motivi.
- Art. 13.* 1. La procedura è retta dal diritto cantonale e per il resto viene regolata nella legislazione comunale. *Procedura*

C. Referendum

- Art. 14* Le seguenti questioni comunali sottostanno obbligatoriamente al voto del popolo: *Referendum obbligatorio*
- a) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione di disposizioni dello statuto comunale e della legge comunale sui diritti politici, nonché l'emanazione e la modifica della legge edilizia, del piano delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione e gli altri strumenti dell'ordinamento di base ai sensi della legge cantonale sulla pianificazione del territorio;
- b) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 1'500'000.-;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 150'000.-;
- d) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui che nel caso singolo superano fr. 500'000. -;
- e) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione supera fr. 1'500'000.-;
- f) il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento con una durata di oltre

30 anni e l'esercizio del diritto di riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque;

- g) le decisioni del Consiglio comunale concernenti le questioni di principio conformemente all'art. 18;
- h) gli oggetti che il Consiglio comunale vuole porre in votazione con decisione a maggioranza;
- i) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o sulla relativa adesione;
- j) la decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni.

Art. 15. 1. Su richiesta di almeno 100 aventi diritto di voto sottostanno al voto del *Referendum facoltativo* popolo:

- a) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione delle leggi comunali;
- b) il consuntivo, il preventivo e la determinazione del tasso fiscale;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 500'000.– e fino a fr. 1'500'000.–;
- d) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 100'000.– e fino a fr. 150'000.–;
- e) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 300'000. – e fino a fr. 500'000.–;
- f) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 500'000.–, tuttavia non supera fr. 1'500'000.–; oppure se l'affare riguarda l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni di fondi edificabili con una superficie superiore ai 1'000 m², rispettivamente di fondi non edificabili con una superficie superiore ai 3'000 m²;
- g) le decisioni del Consiglio comunale su crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce nel preventivo viene superata di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000. –.
- h) le decisioni del Consiglio comunale su crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000.–.

Art. 16. 1. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale, tutte le decisioni soggette a referendum devono essere pubblicate sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. Il preventivo e il consuntivo devono essere esposti presso la Cancelleria comunale con pubblicazione *Procedura per il referendum facoltativo*

dell'esposizione sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.

2. Il termine per il referendum è di 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione compreso.

Nella domanda di votazione concernente il preventivo e il tasso fiscale dev'essere indicato quali voci vanno modificate con l'indicazione di massima di come ciò dovrebbe avvenire. Il referendum sul preventivo non è ammesso per posizioni dovute all'applicazione di disposizioni legali obbligatorie in vigore.

3. La votazione di regola deve avvenire entro due mesi dalla scadenza del termine di referendum. Il Consiglio comunale formula un preavviso agli aventi diritto di voto.

D. Votazioni su varianti e votazioni consultive

- Art. 17.* 1. Il Consiglio comunale può proporre una variante a un progetto sottoposto a referendum obbligatorio o facoltativo. *Votazione su varianti*
2. Se ha luogo una votazione popolare, agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, deve essere sottoposta anche la variante. Quest'ultima decade se non ha luogo una votazione popolare.
- Art. 18.* Il Consiglio comunale può decidere di effettuare votazioni popolari consultive su questioni di principio. *Votazione consultiva*

E. Diritto di petizione

- Art. 19.* Il diritto di petizione è garantito tenor diritto cantonale e federale. *Petizione*

III. Organizzazione del Comune

A. Organi

- Art. 20.* 1. Gli aventi diritto di voto formano nella loro totalità l'organo supremo del Comune. Essi esercitano i loro diritti nella votazione alle urne. *Organi*
2. Gli altri organi sono:
- a) il Consiglio comunale;
 - b) il Municipio;
 - c) il Consiglio scolastico;
 - d) la Commissione di gestione.

B. Disposizioni generali sulle autorità comunali

- Art. 21.* 1. La durata di carica delle autorità comunali e delle commissioni permanenti *Durata di carica* è di quattro anni. La durata della carica inizia con l'anno civile.
2. Chi ha fatto parte del Municipio e della Commissione di gestione ininterrottamente per tre periodi di carica non è più rieleggibile nella stessa autorità per il periodo di carica che segue. Periodi di carica iniziati da più di due anni vengono equiparati a periodi di carica interi.
3. La legislazione disciplina la sospensione e la destituzione di membri delle autorità.
- Art. 22.* 1. L'elezione del Sindaco, dei Municipalì, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione ha luogo di regola la terza domenica di ottobre prima della fine del periodo di carica. Quella del Consiglio comunale ha luogo di regola nel mese di novembre prima della fine del periodo di carica. *Elezioni*
2. Le elezioni sostitutive si conformano alla legge.
- Art. 23.* 1. Parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità. *Motivi di esclusione e di incompatibilità*
2. I medesimi motivi di esclusione valgono anche per la contemporanea carica in seno al Municipio e alla Commissione di gestione.
3. Gli impiegati e gli insegnanti del Comune non possono far parte del Municipio, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione.
4. I membri del Municipio non possono far parte né del Consiglio comunale, né della Commissione di gestione. I membri della Commissione di gestione non possono far parte del Consiglio comunale.
- Art. 24.* 1. Un membro di un'autorità comunale o di una commissione deve ricusarsi in caso di trattative e votazioni su di una questione se: *Motivi di ricusa*
- a) egli stesso oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 ha un interesse personale diretto;
- b) parenti o affini fino al terzo grado, persone in un rapporto di affidamento o i cui rappresentanti legali o contrattuali hanno un interesse personale diretto;
- c) altre circostanze lo rendono di parte.
2. Se la ricusa è contestata, decide l'autorità o la commissione senza il membro interessato.
- Art. 25.* Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni ogni membro di un'autorità *Collegialità e*

comunale deve agire sulla base del principio della collegialità e nel rispetto del segreto d'ufficio. *riservatezza*

C. Consiglio comunale

- Art. 26.* 1. Il Consiglio comunale è composto da 21 membri e 10 supplenti. L'elezione avviene secondo il sistema proporzionale. *Composizione ed elezione*
2. Per il resto la procedura di elezione è regolata dalla legislazione comunale.
3. Se un membro non può presenziare a una seduta subentra in sua vece uno dei supplenti dello stesso gruppo o partito, secondo l'ordine di elezione.
- Art. 27.* Il Consiglio comunale si autocostituisce e emana la propria ordinanza interna. *Costituzione e ordinanza interna*
- Art. 28.* I membri del Consiglio comunale deliberano e votano senza istruzioni. *Condizione dei membri del Consiglio comunale*
- Art. 29.* Al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze generali: *Competenze generali*
- a) alta vigilanza sull'intera amministrazione comunale;
- b) esame preliminare di tutti i progetti che sottostanno a votazione popolare;
- c) decisione in merito a conflitti di competenza tra le autorità comunali;
- d) diritto d'iniziativa e di referendum dei comuni conformemente al diritto cantonale.
- Art. 30.* Nel quadro della legislazione, al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze: *Competenze legislative*
- a) esamina e preavvisa le revisioni parziali o totali dello statuto comunale e della legge comunale sui diritti politici, nonché della legge edilizia, del piano delle zone, dei piani generali delle strutture, dei piani generali di urbanizzazione e degli altri strumenti dell'ordinamento di base soggetti a referendum obbligatorio;
- b) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione delle leggi comunali, fatto salvo l'art. 15 lettera a);
- c) l'emanazione e la modifica di ordinanze e di disposizioni di attuazione di carattere obbligatorio generale;
- d) l'emanazione e la modifica dell'ordinanza sulle autorità e sul personale.
- Art. 31.* Nell'ambito della gestione finanziaria, al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze: *Competenze finanziarie*
- a) l'approvazione del consuntivo con il relativo rapporto di gestione e del

- preventivo, fatto salvo l'articolo 15 lettera b);
- b) la determinazione del tasso fiscale, fatto salvo l'articolo 15 lettera b);
 - c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 250'000.- e fino a fr. 1'500'000.-, fatto salvo l'articolo 15 lettera c);
 - d) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 50'000.- e fino a fr. 150'000.-, fatto salvo l'articolo 15 lettera d);
 - e) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 100'000.- per un importo fino a fr. 500'000.-, fatto salvo l'articolo 15 lettera e);
 - f) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 150'000.- e non supera i fr. 1'500'000.- nonché, indipendentemente dalla portata finanziaria, gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione in pegno di proprietà fondiaria e la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni di fondi edificabili con una superficie superiore ai 500 m², rispettivamente di fondi non edificabili con una superficie superiore ai 1'500 m²; con riserva dell'articolo 15 lettera f);
 - g) l'autorizzazione di crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce nel preventivo viene superata di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 25'000.-, fatto salvo l'articolo 15 lettera g);
 - h) l'autorizzazione di crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 25'000.-, fatto salvo l'art. 15 lettera h);
 - i) la concessione di speciali diritti di godimento, fatti salvo l'articolo gli art. 14 lettera f e 15 lettera f);
 - j) la determinazione dei salari e dei gettoni di presenza delle autorità e delle commissioni comunali.

Art. 32. Il Consiglio comunale nomina:

*Competenze per
le nomine*

- a) l'Ufficio presidenziale del Consiglio comunale;
- b) le Commissioni del Consiglio comunale;
- c) i delegati comunali nelle corporazioni di Comuni e in generale i rappresentanti del Comune in seno a altri enti.

Art. 33. Il Consiglio comunale può deliberare validamente solo se sono presenti *Quorum* almeno 13 membri o supplenti.

D. Municipio

- Art. 34.* 1. Il Municipio è composto dal Sindaco e da altri quattro membri. *Composizione ed elezione*
2. Il Sindaco viene eletto contemporaneamente ai Municipalì con un'elezione a sé stante. Chi candida quale Sindaco può candidare anche quale Municipale. Il Vicesindaco viene designato dal Municipio fra i Municipalì eletti.
3. Il Municipio è eletto dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario.
4. Per il resto la procedura di elezione è regolata dalla legislazione comunale.
- Art. 35.* 1. La carica con diritti e doveri del Sindaco e dei Municipalì è regolata dalla legislazione comunale. *Condizione dei membri del Municipio*
2. I membri del Municipio deliberano e votano senza istruzioni.
3. Riservato il segreto professionale, essi devono comunicare le loro relazioni d'interesse.
- Art. 36.* Il Municipi è tenuto ad emanare la propria ordinanza interna. *Ordinanza interna*
- Art. 37.* 1. Il Municipio è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune. *Competenze in generale*
2. Al Municipio spettano tutte le competenze non conferite a un altro organo dal diritto federale, cantonale o dallo statuto comunale.
3. Ad esso spetta in particolare:
- a) l'esecuzione del diritto federale e cantonale, delle leggi e delle ordinanze del Comune, nonché di decisioni del Popolo e del Consiglio comunale;
 - b) l'amministrazione del Comune;
 - c) l'emanazione e la modifica di ordinanze e ordini di servizio interni all'amministrazione;
 - d) la stipulazione di contratti;
 - e) la decisione se intentare causa e stare in causa, nonché in merito a procedure arbitrali e accordi bonali;
 - f) l'esercizio di compiti di polizia che spettano al Comune e la competenza penale in procedure penali amministrative, se non è competente nessun'altra istanza.

- g) La modifica di piani dell'ordinamento di base secondo la legge cantonale sulla pianificazione del territorio di importanza subordinata e l'emanazione di piani di area.

Art. 38. Nel quadro della gestione finanziaria, al Municipio spettano le seguenti competenze: *Competenze finanziarie*

- a) gli affari, che nei limiti del preventivo generano nuove uscite una tantum fino a fr. 250'000.-;
- b) gli affari, che nei limiti del preventivo generano nuove uscite annuali ricorrenti fino a fr. 50'000.-;
- c) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui fino a fr. 100'000.-;
- d) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione non supera fr. 150'000.- e nel contempo per gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione in pegno di proprietà fondiaria e la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni concerne fondi edificabili con una superficie inferiore o uguale a 500 m² oppure di fondi non edificabili con una superficie inferiore o uguale a 1'500 m², nonché le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e delle aree edificabili;
- e) l'autorizzazione di crediti suppletivi, fatto salvo l'articolo 31 lettera g;
- f) l'autorizzazione di crediti aggiuntivi, fatto salvo l'art. 31 lettera h;
- g) la determinazione degli stipendi degli impiegati.

Art. 39. Il Municipio è competente per: *Competenze per assunzioni e nomine*

- a) l'assunzione del personale del Comune;
- b) la nomina di commissioni e gruppi di lavoro con incarichi particolari temporanei.

Art. 40. 1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Il Municipio può deliberare validamente solo se sono presenti tre membri. *Obbligo di presenza e quorum*

2. In affari urgenti e in caso di approvazione all'unanimità possono essere prese decisioni per via circolare. Il Municipio può inoltre prevedere nella sua ordinanza interna che vengano prese decisioni nell'ambito di sedute per videoconferenza o per via elettronica e stabilire nello stesso le norme che reggono tale forma di presa di decisione.

- Art. 41.* 1. Il Municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio. *Rappresentanza del Comune*
2. Il Sindaco o il Vicesindaco o un altro membro del Municipio firmano con il Segretario comunale o il suo sostituto in modo vincolante per il Comune. La delega del potere di firma ai reparti amministrativi è regolata dalla legislazione comunale.
- Art. 42.* 1. Il Municipio esamina preliminarmente tutti gli affari di competenza del Consiglio comunale e formula una proposta in merito. *Rapporti del Municipio al Consiglio comunale*
2. Il Municipio allestisce il consuntivo dell'anno trascorso con il relativo rapporto di gestione e il preventivo per l'anno seguente e li sottopone al Consiglio comunale per approvazione. Esso formula una proposta al Consiglio comunale sulla determinazione del tasso fiscale.
- Art. 43.* I membri del Municipio partecipano di regola alle sedute del Consiglio comunale. *Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale*
- Art. 44.* 1. L'amministrazione del Comune viene suddivisa in cinque dicasteri. Ognuno dei cinque membri del Municipio è a capo di un dicastero. *Dicasteri*
2. Il Municipio determina i dicasteri e decide l'attribuzione così come la supgenza interna all'inizio di ogni legislatura.
- Art. 45.* 1. Il Municipio può attribuire facoltà ai singoli membri del Municipio di emanare decisioni in parte o tutta la sfera dei dicasteri loro attribuiti. Esso può inoltre delegare parte di tale competenza a singoli reparti amministrativi. *Decisioni*
2. Contro le decisioni dei capi dicastero e dei reparti amministrativi può essere interposto ricorso scritto e motivato al Municipio entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. La procedura è retta dalla legislazione cantonale e comunale.
- Art. 46.* 1. Il Sindaco presiede le sedute del Municipio e provvede all'esecuzione delle decisioni prese. *Sindaco*
2. Egli esercita la sorveglianza su tutti i dicasteri.
3. In casi urgenti il Sindaco può adottare disposizioni cautelative e prendere decisioni in via provvisoria.
4. In assenza del Sindaco il Vicesindaco esercita le sue funzioni.

E. Consiglio scolastico

- Art. 47.* 1. Il Consiglio scolastico è composto da cinque membri. *Composizione ed elezione*

2. Un membro del Municipio fa parte d'ufficio del Consiglio scolastico. Esso viene designato dal Municipio. Quattro membri del Consiglio scolastico vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario.

3. Il Consiglio scolastico si autocostruisce.

4. Per il resto la procedura di elezione è regolata dalla legislazione comunale.

Art. 48. 1. Nel quadro del preventivo e delle decisioni del Consiglio comunale e del Municipio, il Consiglio scolastico attua la legislazione scolastica di Confederazione, Cantone e Comune. Esso gestisce e vigila sull'attività scolastica. *Compiti e competenze*

2. Il Consiglio scolastico nomina la direzione scolastica e gli insegnanti, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 49. Il Consiglio scolastico può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre membri. *Quorum*

F. Commissione di gestione

Art. 50. 1. La Commissione di gestione è composta da tre membri. *Composizione e nomina*

2. I membri della Commissione di gestione vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario.

3. La Commissione di gestione si autocostruisce.

Art. 51. 1. La Commissione di gestione controlla il consuntivo annuale e il rapporto di gestione e esamina l'attività svolta dal Municipio e dall'amministrazione. In particolare, essa verifica la contabilità, la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali. *Compiti e competenze*

2. La Commissione di gestione deve presentare un rapporto sui suoi esami e sulla sua attività al Consiglio comunale con le sue osservazioni. Relativamente al consuntivo annuale essa formula le proprie proposte.

3. Su constatazioni d'importanza secondaria la Commissione di gestione può presentare un rapporto speciale al Municipio.

4. D'intesa con il Municipio la Commissione di gestione può inoltre affidare la revisione dei conti ad una società di revisioni.

Art. 52. La Commissione di gestione può deliberare validamente solo se sono presenti almeno due membri. *Quorum*

IV. Gestione operativa, finanze, imposte e altri tributi

Art. 53. 1. L'amministrazione comunale svolge tutte le funzioni amministrative, esegue le decisioni del Municipio e tiene la contabilità, nella misura in cui tali compiti non siano assegnati direttamente al Sindaco o ai Municipali. *L'amministrazione comunale*

2. L'amministrazione comunale è subordinata al Municipio, dal profilo operativo al Sindaco e ai capi dicastero.

Art. 54. 1. Le risorse finanziarie devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace. *Principi della gestione finanziaria*

2. A medio termine la gestione finanziaria deve essere equilibrata.

Art. 55. 1. La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti per la contabilità delle finanze pubbliche. *Principi per la contabilità*

2. I mezzi vincolati a determinati scopi (finanziamenti speciali, fondi e fondazioni) devono essere separati e gestiti secondo il loro scopo specifico.

Art. 56. Il patrimonio del Comune è composto da: *Composizione del patrimonio*

a) cose destinate all'uso pubblico;

b) beni amministrativi;

c) patrimonio di godimento;

d) beni finanziari.

Art. 57. Il patrimonio del Comune è di proprietà del Comune politico, con riserva delle proprietà del Comune patriziale. *Proprietà*

Art. 58. Il Comune copre il proprio fabbisogno finanziario in particolare con imposte, contributi e tasse, nonché con i redditi patrimoniali. *Imposte, tasse e contributi*

V. Disposizioni finali

Art. 59. Lo Statuto comunale può essere sottoposto in qualsiasi momento a revisione parziale o totale. *Revisione*

Art. 60. 1. Lo Statuto comunale entra in vigore il 1. gennaio 2022. *Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente*
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto comunale viene abrogato lo statuto comunale del 29 agosto 2010.

Art. 61. 1. Gli atti normativi decisi da un'autorità non più competente o nel corso di una procedura non più valida rimangono in vigore. *Ulteriore validità del diritto previgente*

2. La modifica di tali atti normativi si conforma al presente Statuto comunale.

Art. 62. 1. Le autorità elette prima dell'entrata in vigore del presente Statuto rimangono in carica fino al 31 dicembre 2022. *Disposizioni transitorie*

2. Il nuovo periodo di carica delle autorità comunali inizia il 1. gennaio 2023 e le elezioni hanno luogo conformemente a quanto previsto dall'art. 21 nei mesi di ottobre e novembre 2021.
3. Per i periodi massimi di carica delle autorità comunali e delle commissioni permanenti risultanti dagli art. 20 cpv. 2 a 3 non vengono computati i periodi di carica prestati prima dell'entrata in vigore del presente statuto.
4. Le competenze della Commissione della gestione ai sensi degli art. 50 e ss. dello Statuto restano alla Commissione della Gestione del Consiglio comunale fino al 31.12.2022. Essa svolgerà i propri compiti secondo le disposizioni del diritto comunale previgente e abrogato con l'entrata in vigore del presente statuto.

Appendice:

Panoramica delle competenze finanziarie

	Municipio	Consiglio comunale	Consiglio comunale con possibilità di Referendum facoltativo	Referendum obbligatorio
Nuove uscite una tantum	da 0 a 250'000	da 250'001 a 500'000	da 500'001 a 1'500'000	da 1'500'001
Nuove uscite annuali ricorrenti	da 0 a 50'000	da 50'001 a 100'000	da 100'001 a 1500'000	da 150'001

Immobili				
- acquisto	da 0 a 150'000 e superficie edificabile inferiore o pari a 500 m ² , risp. superficie non edificabile inferiore o pari a 1'500 m ²	da 150'001 a 500'000 e superficie edificabile inferiore o pari a 1'000 m ² , risp. superficie non edificabile inferiore o pari a 3'000 m ²	da 500'001 a 1'500'000 oppure superficie edificabile superiore a 1'000 m ² , risp. superficie non edificabile superiore a 3'000 m ²	da 1'500'001
- vendita	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra
- permuta	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra
- costituzione in pegno	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra

Fideiussioni, partecipazioni, concessione di mutui	da 0 a 100'000	da 100'001 a 300'000	da 300'001 a 500'000	da 500'001
Crediti suppletivi	da 0 a 25'000	da 25'001 a 150'000	da 150'001	
Crediti aggiuntivi	da 0 a 25'000	da 25'001 a 150'000	da 150'001	

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 1055/2021 del 14.12.2021

In nome del Governo

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Cavigelli

Dr. Mario Cavigelli

Daniel Spadin

Daniel Spadin

